



AMG ENERGIA SPA PALERMO

VIA AMMIRAGLIO GRAVINA, 2E - PALERMO

AREA ENERGIA

Accordo quadro per la fornitura di "Componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca BALTUR/BLOWTHERM/FERROLI o comunque con essi compatibili"

Capitolato Speciale di Fornitura e Schema di Contratto

| Commessa | Documento | Formato | Scala | Pagine | Tavola |
|----------|-----------|-------------|--|--|--------|
| | — | | — | — | 3 |
| 1 | | Emissione | Morgano  | Luparello  | |
| Rev. | Data | Descrizione | Redazione | Approvazione | |

ART. 1. OGGETTO

1.1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto dell'Accordo Quadro mono operatore è l'aggiudicazione di ordinativi per la fornitura di "Componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca BALTUR/BLOWTHERM/FERROLI o comunque con essi compatibili"

I materiali/componenti oggetto dell'accordo, oltre agli specifici ricambi originali/compatibili marca "BALTUR o BLOWTHERM o FERROLI", sono anche componenti non specifici riepilogati per categorie generali nel documento: "Elenco tipologia componenti non specifici acquisibili dai listini indicati dal soggetto aggiudicatario" allegato in Tavola 2.

L'Accordo Quadro ha quale oggetto la regolamentazione degli Ordinativi che verranno aggiudicati durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro, pari ad anni tre, e con le modalità di cui all'art. 5 del presente Capitolato.

Con la stipula dell'Accordo quadro, l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura -di seguito definito "Fornitore" -, si impegna a stipulare Ordinativi - relativi ai singoli eventi, ai sensi degli artt. seguenti.

1.2 DEFINIZIONI

Accordo quadro: accordo concluso tra AMG ENERGIA S.p.A. ed il Fornitore il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo di vigenza dell'accordo stesso (ordinativi) sia per quanto riguarda i prezzi che le qualità, nei limiti indicati negli articoli del presente capitolato.

Ordinativi -di seguito denominati "ordinativi" - : singoli appalti aggiudicati ai sensi dell'art. 5, nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, anche nella forma dell'Ordine contratto. In nessun caso gli ordinativi potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura diversa da quelle di cui al presente accordo quadro.

AMG ENERGIA S.p.A.: ente firmatario dell'accordo quadro per la fornitura.

Fornitore: operatore economico aggiudicatario e firmatario dell'accordo quadro destinatario dei singoli Ordinativi.

1.3 AGGIUDICAZIONE

L'Accordo Quadro sarà aggiudicato a seguito di procedura di gara conforme il vigente regolamento sugli Appalti Pubblici, secondo il criterio del maggior ribasso offerto sul listino ufficiale RICAMBI delle case produttrici componenti originali/compatibili BALTUR BLOWTHERM e FERROLI.

L'Impresa Aggiudicataria sarà quella che avrà offerto il maggiore ribasso, unico per tutti i marchi.

L'Impresa dovrà offrire il medesimo ribasso unico anche su ulteriori listini, la cui marca deve essere dichiarata in sede di gara, relativamente alla fornitura di tutti i componenti non specifici di tipologia riportata in allegato Tavola 2.

In definitiva in corso d'opera si applicherà il medesimo ribasso di aggiudicazione oltre che al listino ricambi BALTUR, BLOWTHERM e FERROLI o compatibili, anche ad altri listini di componenti non specifici la cui tipologia è riportata in Tavola 2.

Si specifica che il ribasso di aggiudicazione non sarà applicato al listino delle case relativo ai prodotti completi, specificatamente caldaie e bruciatori, in quanto è noto che i relativi listini sono generalmente separati dai listini dei ricambi ed su essi il mercato offre ribassi maggiori.

ART. 2. FABBISOGNO E VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore massimo presunto dell'Accordo Quadro è stimato complessivamente in € 80.000,00, oneri fiscali esclusi.

Non sono previsti oneri da interferenza per rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Quanto sopra trattandosi di mere forniture a banco di materiali e componenti. Ovviamente, in materia di sicurezza, restano valide le disposizioni dei D.V.R. di ciascun fornitore ed i relativi costi di attuazione si intendono ricompresi nel prezzo di vendita al netto del ribasso offerto.

Il valore dell'Accordo Quadro è stimato sulla base del periodo di durata e non sulla durata degli Ordinativi.

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno dell'Azienda ed è determinata, al meglio delle possibilità e conoscenze attuali, sui presunti profili di uso delle forniture da parte dell'Azienda nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione di AMG ENERGIA S.p.A. nei confronti dei Fornitori, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'aggiudicazione degli Ordinativi. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun Ordinativo in nessuna misura.

2.1 CORRISPETTIVO E AGGIORNAMENTO PREZZI

I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativa la fornitura ad esclusione della sola IVA.

Per la tipologia di materiali e prezzi lordi si farà riferimento ai listini delle varie case dichiarati in sede di aggiudicazione.

I prezzi finiti al netto del ribasso saranno determinati da AMG ENERGIA S.p.A. mediante l'applicazione, ai prezzi di listino di cui sopra, del ribasso unico percentuale determinato in sede d'appalto o di procedura derivata per singolo ordinativo, a meno della quota relativa ai costi di sicurezza non soggetta a ribasso (vedi art. 6.9).

Vista la durata dell'Accordo i listini si intendono attualizzati, e cioè:

- Listino del fabbricante aggiornato a data anteriore di 60 gg a quella del singolo Ordinativo entro COMUNQUE il campo di ammissibilità degli indici ISTAT;
- Ulteriori Listini dichiarati dall'operatore aggiudicatario aggiornati a data anteriore di 60 gg a quella del singolo Ordinativo, o aggiornati rispetto alla data di aggiudicazione entro COMUNQUE il campo di ammissibilità degli indici ISTAT.

ART. 3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro che verrà stipulato con gli aggiudicatario della presente procedura avrà una durata di 36 (trentasei) mesi, cui si riferisce l'importo di cui all'art. 2.

Alla scadenza del contratto l'appaltatore, qualora richiesto dall'AMG ENERGIA S.p.A., si impegna a prorogare il contratto alle stesse condizioni e modalità, nei limiti del valore massimo presunto di cui all'art. 2, senza soluzione di continuità, per il periodo strettamente necessario alla definizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

Per "durata" dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale AMG ENERGIA S.p.A. può aggiudicare degli ordinativi.

ART. 4. CAUZIONE A GARANZIA DELL'ACCORDO QUADRO

Il Fornitore sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell'Accordo Quadro, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, una cauzione definitiva in conformità all'Art.103 del D.lgs 50/2016.

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità dell'Accordo Quadro cui la garanzia si riferisce e deve altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'AMG ENERGIA S.p.A., ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'AMG ENERGIA S.p.A. in base a quanto previsto dall'Accordo Quadro.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore sia a mezzo dell'Accordo Quadro nonché di tutti gli Ordinativi disciplinati dal presente Capitolato e scaturenti dall'Accordo, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta

espressamente inteso che l'AMG ENERGIA S.p.A. in base a quanto previsto dall'Accordo Quadro, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'AMG ENERGIA S.p.A.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'AMG ENERGIA S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro ai sensi dell'art.7 del presente CSA.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell'Accordo Quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione dell'accordo il Fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, ed è fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

ART. 5. ORDINATIVI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

Le seguenti disposizioni disciplinano le procedure che l'Azienda dovrà seguire per l'aggiudicazione degli Ordinativi.

5.1 OGGETTO DEGLI ORDINATIVI

L'Azienda procederà all'affidamento del singolo ordinativo, sulla base delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro, definendo il fabbisogno e la durata dell'ordinativo e stipulando il relativo contratto (anche a mezzo di scambio corrispondenza o Ordine Contratto).

I materiali per impianti termici oggetto degli Ordinativi dovrà garantire quanto segue:

- Se "ricambi/componenti" il mantenimento delle conformità/certificazioni della macchina originaria di destinazione;
- Se "macchina completa" la marcatura CE e/o comunque la rispondenza alle disposizioni di legge vigenti (81/2008);
- Se "gas frigorifero, lubrificante od altro" la rispondenza alle normative vigenti.

Pertanto, laddove necessario per il raggiungimento delle finalità sopra precisate o in funzione di altre ragioni tecniche, l'Azienda si riserva, all'atto della determinazione del fabbisogno e della tipologia di materiali definiti nell'ordinativo, di identificare in modo vincolante anche la marca del materiale ordinato, tra quelle presenti in listino del Fornitore.

In sede contrattuale dovranno essere sempre indicati gli oneri da interferenza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero), così come determinati nella fase integrativa di cui al precedente capoverso.

5.2 EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI

L'Azienda procederà all'affidamento di Ordinativi per fornitura di componenti e ricambi la cui necessità è programmabile comunque in un arco temporale generalmente ristretto. All'emissione del singolo Ordinativo segue pertanto la consegna come ordinariamente previsto al capitolo 6.

In caso di urgenza delle forniture, allo scopo prioritario di mantenere in funzione gli impianti durante il periodo di utilizzo e ridurre al minimo i disagi per l'utenza, si deve prevedere l'ipotesi di prelievo di componenti direttamente al banco o con spedizione urgente e consegna entro 48 ore. In tale evenienza il Fornitore emette Documento di trasporto relativo ad ogni prelievo, l'Azienda provvede pertanto mensilmente ad emettere Ordinativo con riferimento ai vari Documenti di Trasporto emessi. Il Fornitore emette quindi regolare fattura facendo riferimento all'Ordinativo di che trattasi.

5.3 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto relativo all'appalto specifico.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti di AMG ENERGIA S.p.A. delle prestazioni subappaltate.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni:

- Il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- L'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso AMG ENERGIA S.p.A. copia autentica del contratto di subappalto almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- L'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. Civile con l'Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla

normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 47 del D.lgs. 50/2016;

- Che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i..

È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario dell'appalto specifico, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, di trasmettere all'Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

ART. 6. CONDIZIONI CONTRATTUALI COMUNI A TUTTI GLI ORDINATIVI

Le seguenti disposizioni disciplinano l'esecuzione degli Ordinativi affidati nell'ambito dell'Accordo quadro. Si ribadisce che in nessun caso tali ordinativi potranno apportare modifiche sostanziali alle previsioni dell'Accordo Quadro.

6.1 CONSEGNA

Le forniture richieste dovranno essere effettuate con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa in materia.

Il termine per la consegna viene fissato in **15 (quindici) giorni feriali** dalla ricezione dell'ordine salvo differente disposizione nello stesso.

L'ordinazione verrà ordinariamente trasmessa tramite fax o PEC e, in caso di indifferibile urgenza, anche per telefono o per e-mail, poi confermata per fax o PEC.

La consegna dei beni dovrà avvenire negli orari e nei luoghi indicati negli ordinativi emessi dal competente Settore dell'Azienda utilizzatrice nel territorio del Comune di Palermo.

Ad ogni ordine emesso dovrà corrispondere un documento di trasporto, anche in presenza di un solo articolo.

Il fornitore dovrà effettuare la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa.

AMG ENERGIA S.p.A., nel corso della fornitura, si riserva la facoltà, nell'ambito dell'importo massimo previsto dal singolo ordinativo, di decidere le quantità da prelevare di ogni singolo articolo di cui alla specifiche tecniche, potendone escludere alcuni di essi.

In caso di forniture pesanti o ingombranti l'aggiudicatario dovrà utilizzare un veicolo dotato di sponda caricatrice idraulica oppure di braccio meccanico, privilegiando l'uso di bancali di legno tipo "EPAL" e stabilizzando il carico mediante l'uso di pellicola in plastica trasparente.

Le operazioni di consegna dovranno avvenire in condizioni di sicurezza ed il personale utilizzato dal fornitore dovrà essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, nel rispetto del proprio D.V.R.

Per consegna al banco di forniture urgenti come previste al punto 5.2, il personale aziendale e del fornitore si atterranno al D.V.R. del fornitore.

Per le consegne da effettuarsi in zone soggette a restrizioni veicolari o di circolazione (p.es ZTL) il fornitore dovrà provvedere presso le autorità competenti alle richieste delle relative autorizzazioni.

L'aggiudicatario sarà responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati all'Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo.

Qualora le merci non venissero consegnate entro i termini stabiliti o nelle quantità richieste o quelle consegnate risultassero inaccettabili o l'aggiudicatario, invitato a sostituirle, non vi procedesse o, comunque, in tutti i casi di interruzione della fornitura, AMG ENERGIA S.p.A. avrà diritto ad applicare le penali fino alla risoluzione del contratto fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Nessun onere potrà essere imputato all'Azienda per il ritiro di eventuale materiale non conforme a quello ordinato.

In caso di mancata fornitura, AMG ENERGIA S.p.A. potrà rivolgersi ad altra ditta e l'eventuale maggior costo sarà a carico dell'aggiudicatario.

6.1.1 CONSEGNA URGENTE

Il Presente Accordo Quadro prevede l'ipotesi di consegna urgente nel caso di acquisizione di componenti necessari alla risoluzione di guasti e pertanto non programmabili.

Per quanto sopra il Fornitore deve provvedere alla consegna al banco del materiale prontamente disponibili od alla spedizione dei medesimi con consegna entro ore 48 e senza costi aggiuntivi per AMG ENERGIA S.p.A.

Si intende per "prontamente disponibili" tutti quei componenti o ricambi che la casa fornitrice si riserva di produrre esclusivamente su ordinazione e che generalmente sono in giacenza nei propri magazzini.

Nel caso i ricambi specifici siano disponibili a mezzo spedizione da parte della casa produttrice e quindi i tempi di approvvigionamento finali siano pertanto vincolati a quelli di fornitura di tale casa, la consegna finale ad AMG non deve subire ulteriori differimenti comunque superiori alle 48 ore.

6.2 ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

All'atto di ogni consegna conseguente ad Ordinativo il fornitore deve presentare al personale dell'Azienda ricevente apposito documento di trasporto in duplice esemplare che riporti il numero e la data dell'ordine emesso dall'Azienda e nel quale risultino dettagliatamente indicate specie, quantità dei singoli beni forniti, nonché il Codice CIG di riferimento.

Per forniture rapide al banco e per ragioni di urgenza, nell'ambito previsto a punto 5.2 e per le quali il presente Accordo Quadro prevede Ordinativo a sanatoria, il Fornitore consegnerà documento di trasporto che sarà esplicitamente richiamato nell'Ordinativo di AMG e nella relativa successiva fattura.

La regolare esecuzione del contratto è verificata, di regola, dal responsabile della struttura presso la quale avviene la consegna delle merci.

Il personale addetto al ricevimento provvederà alla immediata verifica quantitativa e qualitativa delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista.

L'accettazione non esonera la ditta dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.

L'Azienda ricevente potrà rifiutare la fornitura eseguita in ritardo.

E' in ogni caso dovuta dal fornitore la garanzia per i vizi con le modalità e le forme previsti dal codice civile e dalle norme di settore.

Nel caso di prodotti viziati o di mancanza di qualità promesse, il termine per la denuncia al fornitore è di trenta giorni dalla scoperta.

6.3 VERIFICHE E CONTROLLI DI QUALITÀ E FUNZIONALITÀ

AMG ENERGIA S.p.A. potrà effettuare in qualsiasi momento controlli al fine di verificare la corrispondenza tra le caratteristiche qualitative dei prodotti indicati in gara e quelli effettivamente forniti.

Tutti i materiali e le attrezzature dovranno essere in regola con la normativa tecnica vigente, essere dotate delle marcature e delle documentazioni tecniche obbligatoriamente previste dalla normativa vigente al momento dell'ordine.

6.4 OBBLIGHI DEL FORNITORE E RESPONSABILITÀ

E' a carico del fornitore l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato nonché delle condizioni fissate dall'Azienda in occasione dell'attivazione degli Ordinativi.

La fornitura che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestata, con conseguente applicazione delle penalità previste all'art. 6.10.

E' fatto obbligo al fornitore di mantenere l'Azienda sollevata ed indenne, da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dello stesso Ente.

Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire l'Azienda del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi al Direttore per l'esecuzione del contratto nominato da AMG ENERGIA S.p.A., incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

6.5 REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'aggiudicatario deve nominare un referente dell'attività e comunicarne il nominativo all'azienda. Il Referente costituirà l'interfaccia per ogni esigenza tecnica amministrativa nei confronti dell'AMG ENERGIA S.p.A..

6.6 OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

L'aggiudicatario dovrà applicare al proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori ai minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o tariffe professionali in vigore durante l'appalto per la categoria di cui trattasi ed osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalla legge.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta dell'AMG ENERGIA S.p.A. la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

6.7 FATTURAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ogni caso la fatturazione è onnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal presente capitolato.

La ditta aggiudicataria presenterà a carico della Azienda fatture all'ultimazione degli obblighi derivanti dai singoli contratti, previa attestazione del Direttore per l'esecuzione del contratto, secondo le indicazioni che saranno fornite dalle Strutture preposte ed in osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato.

Non saranno prese in esame e restituite fatture emesse prima dell'attestazione di cui sopra.

Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto all'Accordo quadro, salvo quanto previsto in sede di Accordo specifico.

E' fatto salvo, in sede contrattuale, l'accordo tra AMG ENERGIA S.p.A ed il Fornitore di prevedere in deroga ai D.Lgs. 231/2002 ed all'accordo quadro stesso, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento. La partecipazione alla gara comporta l'accettazione espressa di tutte le condizioni indicate dalla stazione appaltante negli atti di gara e in particolare anche della clausola sopra riportata che, in sede contrattuale, autorizza AMG ENERGIA S.p.A., in deroga alle disposizioni di legge, a provvedere al pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e previo riscontro della conformità delle prestazioni ricevute alle condizioni contrattuali.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, AMG ENERGIA S.p.A. provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà inoltre, se richiesto dalla stazione appaltante, far pervenire, a corredo fattura, la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi delle normative vigenti, nonché giustificativi delle spese sostenute per i dipendenti/collaboratori.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato e nelle specifiche tecniche.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accessi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'AMG ENERGIA S.p.A. entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall'avvio della fornitura.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. AMG ENERGIA S.p.A. non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nelle fatture il Fornitore si impegna ad inserire il numero di ordine ed il Codice CIG di riferimento.

6.8 CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 e lasciati impregiudicati gli effetti giuridici della garanzia ivi disciplinata, in ragione di ogni appalto specifico, il Fornitore potrà essere chiamato, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il singolo contratto, una cauzione definitiva ad eventuale integrazione di quella già costituita a garanzia dell'Accordo quadro. In particolare, la cauzione dovrà garantire tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AMG ENERGIA S.p.A. in base quanto previsto dall'Accordo Quadro, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La cauzione dovrà essere costituita con le medesime modalità previste all'art. 4.

6.9 NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA / ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008

In ordine alle norme di prevenzione e sicurezza ed agli adempimenti del TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/2008, si rinvia integralmente all'allegato "Indicazioni e disposizioni per la sicurezza".

6.10 PENALITÀ

L'Azienda se, nell'ambito dei controlli di processo e dell'attività del Fornitore, riscontra inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o adempimenti non puntuali delle stesse, contesta formalmente, a mezzo fax o mediante lettera raccomandata A/R, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Qualora le giustificazioni non pervengano o non siano ritenute idonee, saranno applicate le penali sotto specificate che hanno, comunque, carattere non esaustivo.

Mancata consegna, parziale o totale: l'uno per mille dell'ammontare netto del singolo ordine-contratto per ogni giorno di ritardo (salvi i casi di ritardi dovuti a causa di forza maggiore), sui termini fissati all'Art. 6.1 del presente Capitolato.

Mancata sostituzione della fornitura non conforme alle caratteristiche previste € 50,00 per ogni giorno di ritardo (salvi i casi di ritardi dovuti a causa di forza maggiore)

L'ammontare complessivo delle penali per ritardo, nel caso di reiterate inadempienze, non potrà essere complessivamente superiore al dieci per cento dell'ammontare netto del singolo contratto. Pertanto, al raggiungimento dell'importo massimo delle penali, AMG ENERGIA spa si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione e all'adozione delle ulteriori determinazioni conseguenziali, ivi compresa la possibilità di rivolgersi all'impresa seconda classificata o di indire una nuova procedura, addebitando all'aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute.

Analoga facoltà si riserva AMG ENERGIA, indipendentemente dal raggiungimento dell'importo massimo delle penali, nel caso di inadempienze ritenute gravi, o di inadempienze anche lievi ma ripetute, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, atteso che le singole forniture oggetto del presente accordo rispondono all'esigenza di AMG ENERGIA spa di adempiere agli obblighi del pubblico servizio di illuminazione nel Comune di Palermo.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo raccomandata A/R.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione e/o mediante prelievo dalla cauzione definitiva che dovrà essere successivamente reintegrata con le somme

eventualmente prelevate, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica dell'Azienda, pena la risoluzione del contratto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla messa in mora senza esito.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell'aggiudicatario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili ai richiedenti.

6.11 CONTRATTO RELATIVO ALL'APPALTO SPECIFICO (ORDINE CONTRATTO)

Con la stipula dell'ordinativo il Fornitore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni di terzi (inclusa la Committenza), cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del contratto, può essere richiesta detta adeguata copertura assicurativa da parte del Fornitore con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare ad AMG ENERGIA S.p.A., ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi (inclusa la Committenza), anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc..

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 7. ULTERIORI CONDIZIONI

7.1 PERIODO DI PROVA

Per i primi sei mesi dalla data di stipula del primo ordinativo, l'Accordo si intenderà sottoposto a periodo di prova al fine di consentire agli utilizzatori una valutazione ampia e complessiva della fornitura. Qualora durante tale periodo l'esecuzione delle prestazioni abbia sortito esito negativo, a discrezione dell'AMG ENERGIA S.p.A., potrà essere concesso, al Fornitore un ulteriore periodo di mesi tre, al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, AMG ENERGIA S.p.A. potrà recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro.

In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo per la parte di fornitura correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Inoltre in caso di recesso dal contratto per mancato superamento della prova, la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a continuare la fornitura fino al subentro del nuovo contraente.

7.2 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E/O DEI SINGOLI ORDINATIVI

L'AMG ENERGIA S.p.A. si riserva di risolvere l'Accordo Quadro, nonché i singoli Ordinativi, con effetti nei confronti del Fornitore contestato, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:

- o per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AMG ENERGIA S.p.A.;
- o per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AMG ENERGIA S.p.A. in caso di proroga del contratto;
- o nel caso di indisponibilità del Fornitore alla stipula degli ordinativi a seguito delle procedure di cui all'art. 5 del presente Capitolato;
- o qualora vengano contestate all'aggiudicatario gravi e ripetute inadempienze con applicazione di penalità;
- o qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

Negli stessi termini l'Accordo Quadro, nonché i singoli Ordinativi, cesseranno la loro efficacia nei confronti del Fornitore nei seguenti casi:

- o in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- o allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto, compreso il permanere dei requisiti dell'art. 47 del D.lgs. 50/2016;
- o qualora il fornitore non proceda all'aggiornamento della documentazione relativa al permanere dei requisiti generali e speciali ai sensi dell'art. 8 del presente capitolato;
- o qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- o allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- o qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- o il fornitore ceda il contratto;
- o il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'AMG ENERGIA S.p.A..

L'AMG ENERGIA S.p.A., nei limiti delle autorizzazioni di cui all'accordo Quadro, ha altresì la facoltà di risolvere il singolo ordinativo ai sensi dell' art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- o il fornitore non dia inizio alla fornitura alla data stabilita nel contratto;
- o il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- o il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'AMG ENERGIA S.p.A.e/o Aziende di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- o il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- o il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- o il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'AMG ENERGIA S.p.A.;
- o il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- o si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso l'Azienda ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta aggiudicataria);
- o si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro;

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l'AMG ENERGIA S.p.A. si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

7.3 CAUSE DI RECESSO

L'AMG ENERGIA S.p.A. potrà recedere, anche parzialmente, dall'Accordo Quadro nonché dai singoli Ordinativi qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata. Il recesso potrà riguardare anche una parte dell'Accordo o di singoli contratti.

L'AMG ENERGIA S.p.A. può recedere dall'Accordo Quadro nonché dai singoli Ordinativi, previa dichiarazione da comunicare al fornitore del servizio, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

L'AMG ENERGIA S.p.A. si riserva altresì di recedere dall'Accordo Quadro nonché dai singoli Ordinativi in caso di mancato superamento del periodo di prova, ai sensi del presente capitolato.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento della prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

7.4 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro nonché dei singoli Ordinativi.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'AMG ENERGIA S.p.A. il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora l'Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Ente appaltante.

ART. 8. VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI.

AMG ENERGIA S.p.A. , per tutta la durata dell'Accordo Quadro, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula dell'Accordo Quadro, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. AMG ENERGIA S.p.A. potrà comunque procedere in qualsiasi momento ai controlli sulla permanenza dei requisiti dichiarati dai fornitori parti dell'accordo quadro.

Resta comunque fermo che il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula dell'Accordo Quadro, ciò al fine di consentire di non richiedere in sede di appalto specifico (e, segnatamente, nella Documentazione amministrativa) detta documentazione, in quanto già resi disponibili.

In particolare, ciascun il Fornitore ha l'obbligo di comunicare immediatamente ad AMG ENERGIA S.p.A.:

A) ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta ;

B) ogni modifica, ovvero il venire meno, dei requisiti attestanti la capacità tecnica.

ART. 9. RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ACCORDO QUADRO ED AGLI ORDINATIVI

Il Responsabile del Procedimento, nominato dall'AMG ENERGIA S.p.A., cura lo svolgimento della gara fino alla stipula dell'Accordo Quadro.

Il Direttore per l'esecuzione del contratto dell'Accordo Quadro, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'Accordo stesso. In particolare vigila sulla corretta esecuzione, predispone gli ordini e liquida le fatture, relaziona sullo svolgimento del servizio, se del caso contesta alla ditta i disservizi, applica le penali e propone la risoluzione all'AMG ENERGIA S.p.A..

I Responsabili della gestione dell'Accordo Quadro saranno nominati in fase di aggiudicazione o di stipula dell'Accordo. I relativi nominativi dovranno essere comunicati ad AMG ENERGIA S.p.A. prima della stipula dell'Accordo Quadro.

ART. 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), AMG ENERGIA S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento : i dati forniti vengono acquisiti da AMG ENERGIA S.p.A. per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti da AMG ENERGIA S.p.A. ai fini della stipula dell'accordo quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa dell'Accordo Quadro stesso. Tutti i dati acquisiti da AMG ENERGIA S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento: Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da AMG ENERGIA S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari: Di norma i dati forniti dai concorrenti e dagli aggiudicatari non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato da AMG ENERGIA S.p.A., anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l'espletamento della procedura (Gestore del Sistema), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti Interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di AMG ENERGIA S.p.A. o del Gestore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza alla Direzione competente all'esecuzione del contratto interno alla società;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a AMG ENERGIA S.p.A. in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990 e da D.lgs. 50/2016 e s.m.e i.;
- all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il sito www.AMG ENERGIA S.p.A.

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Sarà fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte delle Aziende interessate.

In particolare la ditta dovrà:

- o mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- o non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è AMG ENERGIA S.p.A..

ART. 11. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra le parti - così durante l'esecuzione come al termine dei ordinativi, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.

In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

ART. 12. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale di gara, si rinvia al Disciplinare, alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana, in quanto applicabili, ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia.

N° di Repertorio

N° di Raccolta

SCHEMA
CONTRATTO DI APPALTO

Accordo quadro per la Fornitura di "Componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca BALTUR/BLOWTHERM/FERROLI o comunque con essi compatibili"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di in Palermo, nei locali della sede della società AMG ENERGIA S.p.A., siti in Via Ammiraglio Gravina n.2/E, alle ore

SONO PRESENTI

Avv. Giampaolo Galante nato a il che interviene nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale Legale Rappresentante della società "AMG ENERGIA S.p.A." con sede in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, ove è domiciliata per la carica, capitale sociale di Euro 95.196.800,00 (novantacinquemilionicentonovantaseimilaottocento) interamente versato, codice fiscale o numero di iscrizione nel registro delle imprese di Palermo 04797170828, con i poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione che in copia trovasi allegata con lettera "A" all'atto ai miei rogiti del rep. registrato a il al n.....;

- il Sig....., nato a il, Titolare dell'impresa, con sede in (.....), Via n....., ove è domiciliato per la carica, codice fiscale, iscritta al n. del REA di, così come risulta dal certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria

Artigianato Agricoltura di Palermo – Ufficio Registro delle Imprese in data, che al presente si allega con lettera "A" in originale.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMETTONO

- che, come risulta dal verbale ai miei rogiti del, rep., registrato a Palermo il al n., la gara avente ad oggetto "Accordo Quadro per la Fornitura di Componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca BALTUR/BLOWTHERM/FERROLI o comunque con essi compatibili" è stata aggiudicata provvisoriamente, con ogni riserva di legge e fatta salva l'approvazione da parte dell'organo di amministrazione dell'Azienda appaltante, all'impresa con sede in (.....), che ha presentato un'offerta con ribasso del% (..... per cento);
- che il Consiglio di Amministrazione dell' "AMG ENERGIA S.p.A." nella seduta del/2014 n. ha preso atto del verbale di gara ed ha approvato l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in favore della predetta impresa subordinatamente alla presentazione della documentazione prescritta e all'esito degli accertamenti di cui alle vigenti leggi antimafia;
- che l'esito della gara è stato pubblicato sulla GURS n....., del, all'Albo del Comune di Palermo dal al e all'Albo dell' "AMG ENERGIA S.p.A.";
- che, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, l'impresa con sede in, ha costituito deposito cauzionale definitivo per € (euro) mediante polizza fidejussoria n....., rilasciata da in data, che rimane agli atti dell'Azienda appaltante;
- che l'impresa con sede in, ha stipulato polizza assicurativa ai sensi dell'art. 30 comma 3 della Legge 109/94, per Euro (.....) mediante polizza CAR n....., dell'assicurazione di emessa dall'Agenzia in data, che rimane agli atti dell'Azienda appaltante;
- che dall'allegato certificato rilasciato dalla Camera di Commercio risulta il nulla osta ai fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni e che pertanto, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.252/1998, la certificazione è equiparata a tutti gli effetti alla comunicazione

rilasciata dalla Prefettura, attestante l'insussistenza della causa di decadenza, divieto o sospensione di cui alla legge predetta n.575;

- che l'impresa ha presentato il piano delle misure sicurezza fisica dei lavoratori /piano sostitutivo di sicurezza;

- che, dopo l'espletamento di tutte le formalità propedeutiche, occorre procedere alla stipula del contratto.

Tutto ciò premesso, i comparenti convengono e dichiarano quanto segue:

Art.1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2) L' "AMG ENERGIA S.p.A.", come sopra rappresentata, dà in appalto all'impresa che, a mezzo del titolare accetta e si obbliga ad eseguire le opere relative a "Accordo Quadro per la Fornitura di Componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca BALTUR/BLOWTHERM/FERROLI o comunque con essi compatibili"

da effettuarsi nel rispetto delle modalità previste nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto, nel Piano per la sicurezza del cantiere o DVR Aziendale, e nell'elenco prezzi unitari che si allegano con lettere "B", "C", "D".

Art.3) Le condizioni e le modalità dell'appalto sono contenute nel bando di gara, del capitolato generale degli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 che, benché non allegati, si richiamano espressamente e debbono considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art.4) La durata indicata nella polizza fidejussoria citata in premessa deve intendersi puramente presuntiva e l'impresa appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della "....." di che ha emesso la polizza fidejussoria tutti gli incombenzi necessari per prolungare l'efficacia di essa, fino a due mesi dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte dell'organo di amministrazione dell'Azienda appaltante.

Art.5) La durata indicata nella polizza CAR citata in premessa deve intendersi puramente presuntiva e l'impresa appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della "....." di che ha emesso la polizza assicurativa tutti gli incombenzi necessari per prolungare

l'efficacia di essa, fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Azienda appaltante.

Art.6) L'importo complessivo dei lavori da realizzare, tenendo conto del ribasso offerto nella misura dello% (.....per cento), è di Euro (.....) oltre IVA.

Art.7) Il Signor si impegna, nel caso di utilizzo parziale o totale della polizza fidejussoria in premessa richiamata, a ricostituire la stessa nella sua integrità mediante l'integrazione di quella esistente o la costituzione di una nuova polizza fidejussoria.

Art.8) Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura, di seguito Appaltatore, si impegna a stipulare accordi specifici relativi ai singoli eventi, ai sensi del CSA dell'Accordo.

Art.9) L'impresa dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono avere influito nella determinazione del prezzo nonché delle condizioni contrattuali che possono influire nell'esecuzione delle opere e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi. L'impresa dichiara di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori indicata all'art.23 del C.S.A. del presente accordo-quadro.

Art.10) La durata complessiva dell'accordo quadro è quella stabilita dall'art.4 del capitolato speciale di appalto e si intende sino al raggiungimento dell'importo netto dell'appalto ovvero, a discrezione dell'azienda, trascorsi due anni dalla data della prima consegna parziale, indipendentemente dal raggiungimento dell'importo contrattuale.

Art.11) I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'appalto.

Art.12) Per l'esecuzione del presente contratto le parti dichiarano di eleggere e mantenere domicilio come segue:

l'AMG Energia S.p.A., presso la sua sede in Palermo, via Ammiraglio Gravina n.2/E; l'impresa presso la propria sede in, via, ed in difetto presso la casa comunale di Palermo, dove potranno essere effettuate tutte le comunicazioni e le notificazioni. Il Foro di Palermo è competente in via esclusiva per tutte le controversie occasionate dal presente contratto e della sua esecuzione.


Art.13) Ai fini fiscali i componenti dichiarano che il presente contratto è soggetto a IVA e pertanto va soggetto alla registrazione in misura fissa, ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art.14) Le spese, i diritti, le tasse e i compensi notarili relativi al presente atto e al verbale di gara e suoi conseguenziali, nulla escluso e compreso l'onere di pubblicità dei quotidiani ove necessaria, sono a carico dell'impresa, senza possibilità di rivalsa.

Il Signor, ai sensi dell'art.1341 comma 2 del codice civile, approva specificamente tutti gli articoli del presente contratto, nonché tutte le clausole contenute negli articoli da 1 a 35 del Capitolato Speciale d'Appalto come sopra allegato.

Art.15) Il Signor dichiara che lo stesso riscuoterà, riceverà e quietanzerà le somme dovute in acconto o a saldo.

Art.16) L'AMG Energia SpA si avvarrà della clausola risolutiva di cui all'art.1456 Codice Civile e precisamente in caso di inadempienza nei confronti dell' artt.7.2 del Capitolato Speciale d'Appalto



AMG ENERGIA SPA PALERMO

VIA AMMIRAGLIO GRAVINA, 2E - PALERMO


AREA ENERGIA


TITOLO:

Accordo quadro per la fornitura di "Componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca BALTUR/BLOWTHERM/FERROLI o comunque con essi compatibili"

Elaborato:

Elenco tipologia componenti acquisibili da listino del soggetto aggiudicatario

| Commessa | Documento | Formato | Scala | Pagine | Tavola |
|----------|-----------|-------------|-----------|--|--------|
| | — | A4 | — | — | 2 |
| | | | | | |
| 1 | | Emissione | Morgano | Luparello  | |
| Rev. | Data | Descrizione | Redazione | Approvazione | |



AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

Elenco tipologia componenti acquisibili da listino del soggetto aggiudicatario

Tavola 2

| Tipologia | descrizione sommaria |
|--|---|
| CALDAIE E BRUCIATORI - componenti e ricambi- | bruciatore completo |
| | rampe gas bruciatore |
| | apparecchiatura di controllo |
| | elettrodo di accensione |
| | elettrodo di ionizzazione |
| | ugello bruciatore |
| | pompa gasolio |
| | filtro gasolio |
| | testa bruciatore completa |
| | valvola gas |
| | servomotore serranda aria |
| | motore ventola |
| | portello caldaia |
| | oblò ispezione camera di combustione |
| | quadro completo di comando caldaia |
| | guarnizione bruciatore/portellone caldaia |
| | guarnizione portellone/corpo caldaia |
| | Timer programmatore settimanale |
| impianto di adduzione del combustibile | tubazione e pezzi speciali in acciaio zincato diametro nominale 3/4" |
| | tubazione e pezzi speciali in acciaio zincato diametro nominale 1" |
| | tubazione e pezzi speciali in acciaio zincato diametro nominale 1" 1/4" |
| | tubazione e pezzi speciali in acciaio zincato diametro nominale 1" 1/2" |
| | tubazione e pezzi speciali in acciaio zincato diametro nominale 2" |
| | tubazione e pezzi speciali in acciaio zincato diametro nominale 2" 1/2" |
| | tubazione e pezzi speciali in acciaio zincato diametro nominale 3" |
| | flessibile antivibrante gas vari diametri |
| | flessibile gasolio vari diametri |
| | valvola di fondo serbatoio gasolio vari diametri |
| | filtro gasolio |
| | valvola a sfera per gas naturale FF di linea |
| | valvola a sfera per gas naturale VV.F. a leva gialla |
| CIRCOLATORI | gamma completa di circolatore gemellare e singolo |
| | ricambi originali per la marca di circolatori fornita |
| | valvole di sezionamento a sfera vari diametri nominali |
| | valvole di bilanciamento vari diametri nominali |
| | elemento radiante in alluminio interasse 600 mm resa media di mercato |
| | elemento radiante in alluminio interasse 700 mm resa media di mercato |
| | elemento radiante in alluminio interasse 800 mm |
| | mensola in alluminio per fissaggio piastra radiante |
| | Kit corredo piastra in alluminio |
| | Valvola e detentore diritti attacco ferro vari DN |
| | Valvola e detentore a squadra attacco ferro vari DN |

| | |
|---|---|
| ELEMENTI RADIANTI E COMPONENTISTICA, VENTILCONVETTORI | Valvola e detentore diritti attacco rame vari DN |
| | Valvola e detentore a squadra attacco rame vari DN |
| | valvole di sfiato 1/4" e 3/8" |
| | Tubo in rame balla da 50 m 12 mm |
| | Tubo in rame balla da 50 m 14 mm |
| | Raccorderia a bloccare per rame da 12 e 14 mm |
| | Tubo rame in verga diametri commerciali da 12 a 35 mm |
| | Pezzi speciali in rame diametri commerciali da 12 a 35 |
| | Ventilconvettore gamma varie potenze e posizione di installazione |
| | accessori e ricambi per la marca di ventilconvettori trattati |
| | |
| | |
| REGOLAZIONE CONTROLLO SICUREZZA | pressostato di minima |
| | pressostato di massima |
| | termostato di regolazione |
| | termostato di blocco |
| | Valvola termoregolatrice a tre vie DN da 1" 1/2 a 3" completa di servomotore |
| | Valvola di sicurezza gamma completa di diametri e pressioni nominali |
| | manometro a pozzetto fondo scala |
| | termometro a pozzetto fondo scala |
| | flussostato |
| | Valvola intercettazione gasolio |
| | Valvola intercettazione gas metano diametri nominali da 1/2 a 3" |
| | centralina e sensori sistema fughe gas |
| | elettrovalvola gas naturale diametri nominali da 1/2 a 3" |
| VASI ESPANSIONE | Vaso di espansione chiuso pmax 6 o 10 bar capacità da 25 a 300 litri |
| | Vaso di espansione aperto in lamiera zincata capacità 50 o 100 litri con coperchio |
| | galleggiante ed accessori per vaso di espansione aperto |
| Impianti di condizionamento tipo split | tubo rame in balla da 25 o 50 m diametro 9 mm per gas R410 |
| | tubo rame in balla da 25 o 50 m diametro 12 mm per gas R410 |
| | tubo rame in balla da 25 o 50 m diametro 14 mm per gas R410 |
| | tubo rame in balla da 25 o 50 m diametro 16 mm per gas R410 |
| | ricambi completi per la marca di split trattata |
| | raccorderia a bloccare in rame per le tubazioni in elenco |
| | telecomando universale |
| | attrezzatura per il taglio, la piegatura e la realizzazione di cartelle di accoppiamento delle tubazioni in elenco |